



Decreto Dirigenziale n. 89 del 24/11/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SESSA AURUNCA - VARIANTE AL P.R.G. EX ART.8 D.P.R. 160/2010 -
DITTA AUTOSERVIZI GAETANI S.R.L. - REP.508 - PARERE AI FINI DELLA VERIFICA DI
COMPATIBILITA' EX ART. 89 D.P.R. N.380/2001 E ART. 15 COMMA 2 L.R. N.9/1983

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il Comune di Sessa Aurunca con nota prot. n. 17874 del 29.10.2016, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 0750664 del 04.11.2015 R.I.937, trasmetteva atti e documenti contestualmente indicendo una C.d.S. per il 10.12.2015;
- b. che all'esito della suddetta C.d.S., a cui questo Ufficio partecipava, veniva stilato il relativo verbale, acquisito da questo Ufficio al prot. n.0862230 del 11.12.2015, da cui si evince che ai fini dell'emissione del parere favorevole era necessario produrre integrazioni documentali;
- c. che il Comune di Sessa Aurunca con nota prot. n. 10381 del 03.06.2016, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 0395422 del 09.06.2016 R.I.990, trasmetteva atti e documenti integrativi al fine di rispondere alla richiesta di integrazioni di cui al suddetto verbale di C.d.S. contestualmente indicendo la seconda seduta della C.d.S.;
- d. che all'esito dell'attività istruttoria con nota prot. n. 0428408 del 23.06.2016 questo Ufficio comunicava la richiesta di ulteriori integrazioni;
- e. che il Comune di Sessa Aurunca con nota prot. n. 14940 del 05.09.2016 trasmetteva atti e documenti integrativi e con successiva nota prot. n. 16663 del 04.10.2016 comunicava la convocazione della terza seduta della C.d.S. per il 07.11.2016;
- f. che all'esito di tutte le integrazioni l'elenco degli elaborati prodotti dal Comune di Sessa Aurunca è riportato nell'Allegato A al presente atto;

PREMESSO ALTRESÌ che con D.G.R. n°635 del 21/04/2005 è stato stabilito che le funzioni di cui all'art. 15 c. 2, della L.R. 9/83, già esercitate dalle Sezioni Provinciali del Comitato Tecnico Regionale, siano oggi svolte dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, in conformità all'art. 89 del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- a. che, all'esito delle attività istruttorie tecnico-amministrative, la documentazione prodotta non è risultata esaustiva;
- b. che non è presente in atti copia della delibera di adozione della variante allo strumento urbanistico vigente e di dichiarazione di Pubblico Interesse;
- c. che stante quanto al punto precedente non è possibile accertare la presenza in atti di tutti gli elaborati dello strumento urbanistico così come riportati nella succitata Delibera necessari alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
- d. che non è presente agli atti la certificazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Sessa Aurunca relativa alla sussistenza o meno di vincoli e/o prescrizioni da Strumenti di Pianificazione Sovracomunale interessanti il territorio comunale;
- e. che non è stato valutato il fattore di amplificazione sismica locale (spettri di risposta elastici) rispetto al valore di normativa per il Comune di Sessa Aurunca, facendo invece riferimento al cosiddetto "metodo di Rapolla e Carrara (1987)" attualmente superato;
- f. che nella Relazione Geologica e nella successiva Integrazione, in merito al rischio idraulico, viene costantemente fatta confusione tra i Piani dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e le Norme di Attuazione dell'Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania ora denominata Autorità di Bacino Campania Centrale tanto da riportare estesamente in Relazione stralci di Norme di Attuazione non appropriate cui si fa erroneamente riferimento;
- g. che la confusione e gli errori di cui al punto precedente sono ancor più evidenti nel documento denominato "Studio geologico di compatibilità idraulica", non dovuto ma comunque presente agli atti, al punto da inficiarne totalmente la validità;
- h. che l'intera area di intervento ricade in fascia fluviale B zona R1 (Rischio moderato) della cartografia redatta dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno (PSAi-Ri) approvata dal Comitato Istituzionale del 05.04.2006;
- i. che le Norme di Attuazione del suddetto Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico – Bacino dei fiumi Liri-Garigliano:

- all'art. 32 comma 2 lettera b recitano *“gli strumenti urbanistici comunali hanno l'obbligo di non consentire modifiche della destinazione urbanistica che producano aumenti del livello di rischio”*;
- all'art. 32 comma 5 recitano *“Per le aree agricole e/o incolte, come previsto all'art. 9 per le fasce B, gli strumenti urbanistici comunali possono consentire l'edificazione di singoli corpi di fabbrica ad uso agricolo, zootecnico o agrituristico in aree agricole e/o incolte. Le nuove costruzioni non devono essere destinate ad uso abitativo e/o prevedere la presenza continuata di persone all'interno”*;
- j. che la proposta variante allo strumento urbanistico generale da Zona Agricola a Zona Produttiva produce un aumento del livello di rischio idraulico come si evince dalla tabella di cui all'art. 5 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico – Bacino dei fiumi Liri-Garigliano in contrasto con quanto stabilito all'art. 32 comma 2 lettera b delle stesse;
- k. che il proposto insediamento produttivo risulta in contrasto con quanto stabilito dall'art. 32 comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico – Bacino dei fiumi Liri-Garigliano in quanto prevede la realizzazione di tipologie costruttive non consentite ma soprattutto prevede sia la destinazione ad uso abitativo (abitazione per il custode) che la presenza continuata di persone all'interno (officina meccanica e uffici);
- l. che non è presente agli atti il dovuto preventivo parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno di cui all'art.33 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico – Bacino dei fiumi Liri-Garigliano.

VISTO:

- a. gli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 9/1983 s.m.i. – “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”;
- b. l'art. 89 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- c. la Delibera G.R.C. n. 635 del 21.04.2005 – “Ulteriori direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22/12/2004, n. 16 - Chiarimenti sull'interpretazione in fase di prima applicazione della legge regionale n. 16/04 (con allegati)”;
- d. il D.M. 14.01.2008 s.m.i. – “Nuove norme tecniche per le costruzioni”.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. N. NP.2016.0008752 del 24.11.2016 (alla quale sono allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – delle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento, nonché le relazioni delle istruttorie tecnico-amministrative condotte)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. di esprimere, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n°380/2001 s.m.i. e dell'art. 15 c. 2 L.R. 9/1983 s.m.i., il parere sfavorevole ai fini della verifica di compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto e le condizioni geomorfologiche;
- 2. di dare notizia al Comune di Sessa Aurunca della conclusione del procedimento, affinché provveda al ritiro del presente provvedimento, in uno con gli atti di cui all'allegato “A” vistati dall'Ufficio;
- 3. di disporre, per il presente decreto, la pubblicazione di quanto prescritto dall'art.23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Ing. Sergio Caiazzo